



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Copertina

Registro

Tipo Atto Decreto del Presidente della Giunta Regionale

Anno Registro 2019

Numero Registro 5372

Dipartimento

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti

Struttura

Settore Ecosistema costiero e acque

Oggetto

Art. 152 c. 3 D.Lgs. 152/2006. Nomina Commissario ad acta per l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia, quale ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest.

Data sottoscrizione

16/09/2019

Responsabile procedimento

Michele Lombardi

Dirigente responsabile

Ilaria Fasce

Soggetto emanante

Giovanni Toti

La regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto è garantita dal Dirigente/Direttore Generale della struttura proponente.

Il decreto rientra nei provvedimenti dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale 254/2017

Il decreto è costituito dal testo e da 0 allegati

Comunicazioni

Non pubblicazione (sottratto integralmente all'accesso ai sensi della l. 241/1990 e ss.mm.ii). NO

Soggetto a Privacy: NO

Pubblicabile sul BURL: NO

Modalità di pubblicazione sul BURL:

Pubblicabile sul Web: SI



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

**Dipartimento/Direzione Dipartimento territorio, ambiente,
infrastrutture e trasporti**

Struttura Settore Ecosistema costiero e acque

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

codice AM-6055

anno 2019

OGGETTO:

Art. 152 c. 3 D.Lgs. 152/2006. Nomina Commissario ad acta per l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia, quale ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest.

RICHIAMATI:

- la Direttiva 91/271 CEE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane che all'articolo 4 prevede che gli stati membri provvedano affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario adeguato o ad un trattamento equivalente;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) che prevede, in particolare:
 - all'articolo 105, comma 3, che le acque reflue debbano essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario adeguato o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'allegato 5 della parte terza del decreto medesimo;
 - all'articolo 152
 - comma 2, che nelle ipotesi di inadempienze del gestore che compromettano la risorsa idrica o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi del servizio, l'ente di governo dell'ambito deve intervenire con tutti i suoi poteri nei confronti del gestore, sostituendosi a quest'ultimo qualora l'inadempienza perdurasse;
 - comma 3, che in caso di inerzia dell'ente di governo dell'ambito, il potere sostitutivo debba essere esercitato dalla Regione per mezzo della nomina di un commissario *ad acta*;
- il Piano di Tutela delle Acque 2016-2021, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 29 marzo 2016 n.11 ed in particolare l'articolo 10 delle relative Norme di attuazione ad oggetto "Individuazione degli interventi prioritari ed indifferibili in materia di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane";
- la l.r. 24 febbraio 2014, n. 1 recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti" ed in particolare:
 - l'articolo 6, che attribuisce alle Province le funzioni di ente di governo dell'ambito per il servizio idrico integrato;

- l'articolo 11, che prevede la nomina da parte del Presidente della Giunta regionale, qualora non vengano posti in essere gli atti per la realizzazione delle opere previste dai piani d'ambito e necessarie a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, di un Commissario ad acta che provvede in sostituzione degli enti d'ambito inadempienti;
- la l.r. 26 luglio 2019, n. 14 recante "Provvedimenti urgenti in materia di emergenza idrica" ed in particolare l'articolo 2 che stabilisce che il Presidente della Regione, nell'ambito delle azioni sostitutive di cui all'articolo 152, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 11 della l.r. 1/2014, decorso inutilmente il termine di diffida, può nominare un Commissario ad acta in sostituzione dell'Ente di governo d'ambito;

DATO ATTO CHE:

l'articolo 10 delle Norme di attuazione del sopra richiamato Piano di tutela delle Acque, al fine del rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE, ha stabilito che, ai fini della redazione dei Piani d'Ambito e dei Programmi d'intervento, sono individuati come prioritari gli investimenti per la depurazione e il collettamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati superiori a 2.000 A.E, e tra essi sono da ritenere indifferibili quelli rivolti al superamento di situazioni di non conformità alla Direttiva 91/271/CEE;

la Commissione Europea ha avviato nei confronti dello Stato Italiano, per inadempienze all'articolo 4 della Direttiva 91/271/CEE, le procedure di infrazione:

- 2014/2059 che per quanto riguarda la Regione Liguria vede coinvolti alla data del 02/08/2019 gli agglomerati di Andora (ATO Ovest), Alassio, Laigueglia (ATO Centro Ovest 1), Lavagna, Riva Trigoso (ATO Centro Est);
- 2017/2181 che per quanto riguarda la Regione Liguria vede coinvolti alla data del 02/08/2019 gli agglomerati di Diano Marina (ATO Ovest), Arenzano, Sestri Levante (ATO Centro Est);

ai sensi della l.r. 1/2014 la funzione di Ente di Governo d'Ambito per il servizio idrico integrato è attribuita in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Genova, nei rispettivi ambiti territoriali ottimali come individuati dalla legge regionale medesima;

CONSIDERATO CHE:

in base agli aggiornamenti forniti dagli enti di governo d'ambito per riferire alla Commissione Europea, tramite il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine ai contenziosi comunitari sopra indicati:

riguardo la procedura di infrazione 2014/2059, emerge che:

- circa l'ATO Centro Ovest 1, l'agglomerato di Laigueglia, in base all'aggiornamento del relativo carico generato, risulta conforme poiché servito da trattamento appropriato, e per l'agglomerato di Alassio risulta individuato, quale risposta, il collettamento dei reflui verso l'impianto di depurazione presso Borghetto Santo Spirito, come da progetto preliminare approvato e coperto da rientro tariffario all'interno del relativo Piano d'Ambito;
- circa l'ATO Centro Est, per l'agglomerato di Lavagna risulta individuata, quale risposta, la localizzazione del nuovo impianto di depurazione presso il Comune di Chiavari, previo collettamento dei reflui, come da studio di fattibilità elaborato dal gestore unico e coperto da rientro tariffario all'interno del relativo Piano d'Ambito, e per l'agglomerato

di Riva Trigoso risulta individuata, quale risposta, la localizzazione del nuovo impianto di depurazione presso il Comune di Sestri Levante, area Ramaia, come da studio di fattibilità elaborato dal gestore unico, e da progetto definitivo in corso di formalizzazione, anch'esso coperto da rientro tariffario ;

- circa l'ATO Ovest, per l'agglomerato di Andora emerge invece che la soluzione data dal collettamento dei reflui verso l'impianto di depurazione di Imperia, ancorché prevista dalla vigente Pianificazione d'Ambito, e conforme alle misure individuali stabilite dal Piano di Tutela delle Acque, risulta sviluppata dal gestore unico Rivieracqua a livello di Studio di fattibilità tecnico-economica per un costo complessivo stimato pari a € 10.703.894,00 di cui € 4.500.000,00 a carico del Comune di Andora ma per i restanti € 6.203.894,00 senza copertura tariffaria;

riguardo la procedura di infrazione 2017/2181 emerge che:

- circa l'ATO Centro Est, per l'agglomerato di Arenzano risulta in corso di realizzazione il nuovo impianto di depurazione, coperto da rientro tariffario e da fondi statali e per l'agglomerato di Sestri Levante risulta individuata, quale risposta, la localizzazione del nuovo impianto di depurazione presso tale Comune, anche al servizio dell'agglomerato di Riva Trigoso di cui alla procedura di infrazione 2014/2059;
- circa l'ATO Ovest, per l'agglomerato di Diano Marina, sebbene definitivamente collettato da dicembre 2017 all'impianto di depurazione di Imperia, permane la situazione di non conformità, poiché per tale impianto non è stata dimostrata la continuativa conformità analitica nel corso dell'anno 2018, né per l'anno 2019 sono stati presentati riscontri analitici;

RAVVISATO, quindi, che il superamento delle criticità oggetto di contenzioso comunitario è strettamente vincolato alla sussistenza delle necessarie coperture finanziarie, e che tale circostanza non si verifica nell'ATO Ovest per l'attuazione dell'intervento relativo all'agglomerato di Andora;

VISTA la nota in data 29/04/2019, prot. PG/2019/125928, con la quale la Regione:

- ha chiesto alla Provincia di Imperia quale Ente di Governo dell'ATO Ovest , entro trenta 30 giorni, di argomentare circa il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, ovvero a dar conto, in caso di inadempienze da parte di Rivieracqua S.c.p.A. agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione tali da non consentire, tra l'altro, il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, circa l'esercizio di tutti i poteri conferiti alla medesima Amministrazione Provinciale, quale Ente di governo dell'Ambito, dalle disposizioni di legge e dalla convenzione, in applicazione dell'articolo 152, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
- ha altresì segnalato in difetto il ricorso all'esercizio dei poteri sostitutivi in capo alla Regione, previa diffida, come previsto al comma 3, articolo 152, del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la nota in data 24/05/2019 prot. 12925, agli atti del Settore Ecosistema Costiero e Acque, con la quale la Provincia di Imperia, in riscontro alla nota della Regione del 29/04/2019, pur informando di non essere a conoscenza di situazioni di palese criticità sulle reti e sugli impianti del servizio idrico integrato tali da rilevare un livello di servizio al di sotto di quello minimo, ha chiesto, contemporaneamente, alla Regione un incontro al fine di condividere un tavolo istituzionale finalizzato al superamento delle criticità evidenziate, e quindi riconoscendone di fatto la sussistenza;

VISTA la nota in data 26/06/2019, prot. PG/2019/185757, agli atti del Settore Ecosistema Costiero e Acque, con la quale, anche in esito a quanto comunicato dalla Provincia di Imperia

con nota in data 24/05/2019, prot. 12925, il Presidente della Giunta regionale, rilevato che la Provincia di Imperia non è intervenuta esercitando tutti i poteri ad essa conferiti per garantire l'adempimento, da parte del gestore, agli obblighi derivanti dalla legge e dalla convenzione, in particolare rivolti all'attuazione del Piano d'Ambito, tramite il relativo programma degli interventi per dare corso all'avvio e alla realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi agli impianti fognario-depurativi degli agglomerati compresi nell'ATO Ovest oggetto di procedure di infrazione, ha diffidato la medesima Provincia, quale Ente di Governo dell'Ambito, a intervenire , entro 60 giorni dalla data di ricevimento della medesima nota, in conformità al comma 2 dell'articolo 152 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la nota del 19/07/2019, prot. 17582, agli atti del Settore Ecosistema Costiero e Acque, con la quale la Provincia di Imperia, ai fini del dovuto riscontro alla diffida del 26/06/2019, ha evidenziato i provvedimenti assunti e le azioni intraprese per dare compimento al processo di riordino del sistema idrico integrato, quali:

- stabilire il cronoprogramma di ingresso nelle gestioni comunali da parte di Rivieracqua (di cui alla d.c.p. n. 9 del 3/3/16);
- approvare il valore di indennizzo da corrispondere ai gestori cessati ex lege (di cui alle d.c.p. n. 30 del 19/5/16, n. 33 del 1/6/16, n. 31 del 2/8/17);
- pianificare, progressivamente, l'integrazione dei diversi gestori cessati all'interno di Rivieracqua (di cui alla d.c.p. n. 85 del 22/12/16);

VISTA altresì la nota del 14/08/2019 prot. 19529 con la quale la Provincia di Imperia, ad ulteriore riscontro alla diffida del 26/06/2019, ai sensi dell'articolo 152 comma 2 del D.Lgs. 152/2006:

- ha diffidato Rivieracqua a dar corso alla progettazione delle opere di collettamento dei Comuni di Andora, Cervo, San Bartolomeo al Mare, Stellanello, Testico e Villa Faraldi al depuratore di Imperia, acquisendo dagli enti locali interessati la relativa disponibilità finanziaria, nonché a dar corso alla successiva realizzazione di tali opere, finanziando l'intervento per circa 4,5 milioni di euro da parte del Comune di Andora e per circa 6 milioni di euro a carico dei restanti Comuni interessati, a titolo di proporzionale anticipazione;
- ha invitato la Regione Liguria e il Comune di Andora ad attestare la disponibilità della somma di 4,5 milioni di euro, e gli altri Comuni interessati a deliberare l'impegno di spesa per la proporzionale anticipazione pari a complessivi 6 milioni di euro;

CONSIDERATO CHE:

malgrado quanto riferito dalla Provincia di Imperia con la nota del 19/07/2019, non si possono ritenere superati i motivi oggetto della diffida del 26/06/2019, in quanto le iniziative assunte si palesano del tutto inadeguate a far fronte alle criticità esistenti ed il processo di riordino del servizio idrico integrato dell'ATO Ovest ancora ad oggi non ha trovato una sua compiuta e definitiva attuazione, sebbene sin dal 2012 sia stata scelta la forma di gestione pubblica per il servizio idrico integrato e provveduto conseguentemente all'affidamento del servizio alla società in house Rivieracqua, in particolare per il manifestarsi delle seguenti criticità, a tutt'oggi consolidate:

- mancanza di un Piano d'ambito aggiornato, risalendo l'ultima versione formalmente approvata al 2012, e non risultando ad esso allegato alcun Piano economico finanziario e Piano tariffario approvato da ARERA. Risulta mancante sia l'approvazione delle tariffe per il periodo 2016- 2019, che la nuova articolazione tariffaria prevista da ARERA;
- mancato trasferimento, ovvero conferimento dei complessi aziendali dei gestori cessati ex lege a Rivieracqua e nell'avvio delle relative gestioni;

- mancato pagamento dei contributi ad integrazione tariffaria da parte di alcuni Comuni, necessari per contribuire all'equilibrio economico finanziario della gestione unica, stante l'insufficienza delle tariffe a coprire tutti i costi operativi e di investimento;
- difficoltà finanziarie di Rivieraacqua, tali da indurre il medesimo gestore a depositare presso il Tribunale di Imperia istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

nonostante l'ulteriore riscontro della Provincia di Imperia con la nota del 14/08/2019, ancorché resa quale diffida ai sensi dell'articolo 152 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, permangono i motivi oggetto della diffida del 26/06/2019 in quanto, oltre a non indicare i termini entro i quali Rivieraacqua debba adempiere, e permanendo l'assenza di garanzie circa la sostenibilità finanziaria dell'intervento poiché vincolata all'assunzione dei relativi atti di impegno da parte degli enti locali interessati, non rappresenta una concreta ed idonea evoluzione circa le criticità in essere;

CONSIDERATO ALTRESI CHE:

al fine di sopperire alla grave ed annosa situazione di emergenza e crisi idrica che da anni interessa i comuni costieri del dianese, alla quale il gestore non ha dato risposta risolutiva in ragione dell'impossibilità a sostenere gli investimenti necessari, con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 5/8/2019 n. 4670, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 della l.r. 14/2019 è stato dichiarato lo stato di emergenza di interesse regionale;

la situazione finanziaria in cui versa Rivieraacqua impedisce di fatto la compiuta realizzazione degli interventi previsti dalla vigente pianificazione d'ambito, non solo per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane ma anche per il segmento acquedottistico;

dal quadro complessivo emerge una evidente e consolidata situazione di ingovernabilità dell'ATO Ovest a tutti i suoi livelli che può compromettere la risorsa idrica e l'ambiente oltre a non garantire nel tempo la continuità dei servizi minimi essenziali di interesse pubblico che connotano il servizio idrico integrato;

a fronte degli esiti comunicati dalla Provincia di Imperia con nota in data 19/07/2019, prot. 17582 e con nota in data 14/08/2019 prot. 19529, il termine previsto dalla diffida di cui sopra è da ritenersi trascorso infruttuosamente, e che pertanto è necessario provvedere all'esercizio del potere sostitutivo, quale onere posto in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 152, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, tramite la nomina di un Commissario ad acta finalizzato a porre in essere ogni adempimento necessario ed utile ai fini dell'attuazione del Piano d'Ambito dell'ATO Ovest, ponendo le relative spese a carico della Provincia di Imperia quale ente di governo dell'ambito;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di dover procedere all'individuazione di un soggetto cui conferire l'incarico di Commissario *ad acta*;

VISTA la nota con la quale la dottoressa Gaia Checcucci ha dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di che trattasi;

VISTO il curriculum vitae, agli atti del Settore Ecosistema Costiero e Acque, della dottoressa Gaia Checcucci, che risulta idonea ad espletare le funzioni di Commissario ad acta presso la Provincia di Imperia in quanto dotata di comprovata e pluriennale esperienza in materia di servizio idrico integrato;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati

1. in attuazione di quanto previsto all'articolo 152 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, di nominare la dottoressa Gaia Checcucci quale Commissario *ad acta* presso la Provincia di Imperia, per quanto attiene le funzioni di ente di governo dell'ATO Ovest per il servizio idrico integrato con i seguenti compiti:
 - a) valutare l'adeguatezza e la sostenibilità degli atti che costituiscono il Piano d'Ambito dell'ATO Ovest rispetto ai contenuti e requisiti stabiliti dall'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006, anche avuto riguardo alla realizzazione degli interventi idonei a garantire il superamento delle criticità depurative oggetto di procedure d'infrazione, nonché delle situazioni di crisi idrica;
 - b) contestualmente valutare l'adeguatezza e le condizioni che supportano l'attuale forma gestionale assunta;
 - c) adottare, in esito alla ricognizione di cui ai punti precedenti, tutti gli adempimenti necessari per l'aggiornamento del Piano d'Ambito e la sua approvazione, comprensivo di programma degli interventi, piano economico finanziario e piano tariffario e modello gestionale ed organizzativo, ai fini di garantirne la sua sostenibilità, e per un eventuale nuovo affidamento del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 149 bis del D.Lgs. 152/2006;
 - d) relazionare alla Regione in ordine all'evoluzione dei compiti assegnati, tempestivamente in caso di eventi significativi, ovvero a cadenza trimestrale.
2. di stabilire che per le funzioni di cui al comma 1 il Commissario *ad acta* possa avvalersi delle strutture e delle risorse della Provincia di Imperia quale ente di governo dell'ATO Ovest.
3. di stabilire che al Commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della l.r. 14/2019, è corrisposto un compenso commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico nel limite massimo dell'80 per cento del trattamento economico spettante ai direttori generali della Giunta regionale, pari quindi ad euro 97.437,67 annui il cui onere complessivo è posto a carico della Provincia di Imperia quale ente di governo dell'ATO Ovest.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Giovanni Toti

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.